Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 7 gennaio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganši le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

ERRATA-CORRIGE

Nella legge 27 luglio 1956, n. 774, relativa allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957, pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 della *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 31 luglio 1956, a pag. 54, in corrispondenza dello stanziamento di cui al cap. 207 indicato in L. 48.000.000, deve leggersi: « 480.000.000 ».

SOMMARIO

Ministero dell'interno: Ricompensa al valor civile Pag. 74

Ministero della difesa-Aeronautica: Ricompense al valor militare Pag. 74

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1956, n. **1457**.
Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio Pag. 74

LEGGE 27 dicembre 1956, n. **1458**.
Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1955 agli impianti della ferrovia Garganica, in regime di concessione alla industria privata. Pag. 76

LEGGE 27 dicembre 1956, n. **1459**.
Autorizzazione della spesa straordinaria, per l'esercizio finanziario 1956-57, della somma di lire 300.000.000, per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce Pag. 76

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1956, n. **1460**.
Modificazioni agli articoli 99 e 260 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali Pag. 77

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1461**.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma Pag. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1462**.
Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica per alcuni Comuni della provincia di Bari e delimitazione della nuova zona malarica del comune di Barletta Pag. 78

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1463**.
Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano Pag. 79

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1956.
Scioglimento del Consiglio comunale di Viadana (Mantova) Pag. 79

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 1956.
Conferma per l'esercizio finanziario 1956-57 del contingente di salariati temporanei in servizio presso il Ministero delle finanze Direzione generale del demanio Pag. 80

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1956.
Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici Pag. 80

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.
Autorizzazione all'esercizio della capitalizzazione ed approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma. Pag. 81

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1956.
Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, con sede in Benevento. Pag. 81

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1956.
Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona. Pag. 86

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Scambio delle ratifiche dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Norvegia, concluso ad Oslo il 14 giugno 1955 Pag. 86

Ministero dell'interno: Riconoscimento del comune di Fombio (Milano), quale centro con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368 Pag. 86

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di « diritto industriale » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna Pag. 86

Ministero del tesoro:
Media dei cambi Pag. 86
Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa. Pag. 87

CONCORSI ED ESAMI

Prefettura di Belluno: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Belluno al 30 novembre 1955. Pag. 88

Prefettura di Bari: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari Pag. 88

Prefettura di Cagliari: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari Pag. 88

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con decreto del 4 dicembre 1956, su proposta del Ministro per l'interno, ha conferito al Vescovo ausiliario della Diocesi di Frascati, Mons. Biagio BUDELACCI, la medaglia d'argento al valor civile, con la seguente motivazione:

In occasione di un violentissimo bombardamento aereo, mentre la popolazione superstite, terrorizzata, cercava riparo attraverso i campi e gli infelici travolti dalle macerie restavano abbandonati al loro disperato destino, con animo fermo ed impavida determinazione, mobilitava immediatamente, quale Vescovo ausiliario della Diocesi, tutto il Clero regolare e secolare, e si portava con esso dove maggiore era il bisogno di soccorso ed assistenza, riuscendo a salvare da sicura morte innumerevoli cittadini e concedendo onorata sepoltura alle migliaia di vittime. Encomiabile esempio di sublime dedizione al dovere e di generoso altruismo.

(6461)

MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 9 novembre 1956
registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1956
registro n. 18 Aeronautica, foglio n. 79

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

NIGRIS Italo, sergente pilota. — Partecipava ad azioni e missioni belliche dimostrando perizia e audacia. — Cielo dell'A. S. e del Mediterraneo, 30 agosto 1941-1° giugno 1942.

SECCHI Silvio, sergente motorista. — Capo motorista di un reparto della ricognizione marittima partecipava a numerose missioni belliche alturiere dando sempre prova di perizia e ardimento. — Cielo del Mediterraneo, 15 giugno-28 settembre 1940, 6 ottobre 1940-16 novembre 1942.

(6376)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1956, n. **1457**.

Istituzione di un fondo di rotazione per l'esercizio del credito peschereccio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero della marina mercantile un fondo di rotazione per anticipazioni ad Istituti per l'esercizio del credito peschereccio a favore di esercenti l'industria della pesca, singoli od associati, con preferenza per quelli esercitanti la pesca costiera, nonchè a favore di industrie intese al potenziamento delle attività pescherecce.

Il credito può essere ammesso per i seguenti fini

a) costruzione in cantieri nazionali di natanti per la pesca o per il trasporto del pescato, destinati alla sostituzione di unità già esistenti di scarso rendimento per vetustà o per altre cause, che dovranno essere demolite;

b) impianto a bordo di frigoriferi, apparecchi radiotelefonici ricetrasmittenti, ultrasonori (ecometri) od ogni altro impianto od apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica riducendo i costi di esercizio e di tutelare la sicurezza della vita umana in mare;

c) installazione di motori su barche removeliche destinate alla pesca al fine di aumentarne l'efficienza ed il rendimento, sostituzione di motori su altri natanti da pesca;

d) acquisto o rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori, funi, cavi, filati ed altre materie ed attrezzature da pesca;

e) impianto, ampliamento, ammodernamento dei servizi e delle attrezzature di peschiere, valli, stagni ed altri bacini di pesca esistenti in acque demaniali marittime;

f) costruzione, ammodernamento e miglioramento di impianti a terra per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento dei natanti da pesca; impianti e manufatti collettivi per usi di pesca;

g) miglioramento e riparazioni di natanti per la pesca e per il trasporto del pescato;

h) acquisto di mezzi di trasporto del pescato;

i) attuazione di iniziative intese comunque al potenziamento delle attività pescherecce.

Art. 2.

A favore del fondo di rotazione di cui al precedente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1956-57, 1957-58 e 1958-59, l'annua anticipazione di 400 milioni, da inscrivere in un unico capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

Al fondo predetto saranno altresì destinate tutte le somme non utilizzate e i rientri provenienti dai mutui di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 857

Il fondo di rotazione è incrementato fino al 30 giugno 1970 dalle quote di ammortamento per capitale e per interesse, corrisposte dai mutuatari, nonchè dalle somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate, dedotta la percentuale a compenso del servizio degli Istituti di credito.

Art 3.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto col Ministro per il tesoro, saranno stabilite entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le quote del fondo da concedere in anticipazione ai singoli Istituti di credito per l'esercizio finanziario 1956-57

Per gli anni successivi la ripartizione avrà sempre luogo entro il 31 maggio precedente l'esercizio finanziario.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministro per la marina mercantile ed il Ministro per il tesoro stipuleranno con gli Istituti di credito. Le convenzioni sono soggette alle imposte fisse di registro.

Art. 4.

Tutte le somme che affluiranno al fondo di rotazione saranno destinate alla concessione di ulteriori anticipazioni per i mutui di cui all'articolo uno e saranno ripartite fra gli Istituti di credito con le stesse modalità previste dal precedente articolo.

Art. 5.

Le anticipazioni dovranno essere impiegate dagli Istituti fino al 30 giugno 1970 esclusivamente per la concessione di mutui fino all'80 per cento della spesa necessaria per i previsti scopi. Detti mutui non potranno essere d'importo superiore ai 10 milioni di lire.

Art. 6.

L'ammortamento delle operazioni di credito sarà compiuto:

1) entro il termine massimo di cinque anni per i mutui di ammontare non superiore a lire 500.000;

2) entro il termine massimo di sette anni per i mutui di ammontare non superiore a lire 1.000.000;

3) entro il termine massimo di dieci anni per i mutui di ammontare superiore a lire 1.000.000.

I mutui saranno gravati di un tasso d'interesse del 3 per cento comprensivo della quota spettante agli Istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, delle spese per imposte e di ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita dalle apposite convenzioni di cui all'art 3.

Le eventuali perdite derivanti dai mutui saranno poste a carico del fondo.

Art. 7

Le quote di ammortamento e gli interessi saranno versati dagli Istituti al fondo di rotazione, previa detrazione della percentuale ad essi spettante in base alle convenzioni, a rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo fino al 30 giugno 1970. Da tale data i rimborsi predetti saranno versati al Ministero del tesoro su apposito capitolo del bilancio di entrata Gli Istituti effettueranno i versamenti alla data stabilita dalla convenzione anche se non avessero ricevuto dai mutuatari, in tutto o in parte, le corrispondenti rate di ammortamento, salvo conguaglio ad accertamento definitivo delle eventuali perdite a seguito dell'infruttuosa esecuzione sui beni concessi in garanzia ai sensi del successivo art. 9.

Oltre al pagamento delle quote di ammortamento e degli interessi, gli Istituti non potranno far gravare altri oneri a qualsiasi titolo sui mutuatari.

Gli Istituti per il recupero dei crediti relativi ai finanziamenti possono valersi della procedura speciale di cui all'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367.

Art. 8.

Le opere e gli acquisti finanziati con i mutui di cui alla presente legge non potranno fruire di alcun contributo, sussidio o concorso dello Stato.

Art. 9.

Il credito derivante dai finanziamenti di cui alla presente legge è garantito da ipoteca sui natanti e da privilegio sui macchinari ed attrezzature destinati ai natanti stessi ovvero quando si tratti di finanziamenti destinati agli scopi di cui alle lettere *e*), *f*) ed *h*), del precedente art. 1 da ipoteca e privilegio sugli immobili, macchinari, impianti a terra ed automezzi.

I beni dati in garanzia dovranno essere assicurati contro i rischi della perdita totale o parziale.

Art. 10.

I mutui previsti dalla presente legge sono deliberati dal Comitato previsto dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni, il quale sarà all'uopo integrato con due membri effettivi della Direzione generale della pesca e del demanio marittimo del Ministero della marina mercantile.

Art. 11.

Il tasso d'interesse, di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 857, è ridotto dal 4,50 per cento al 4 per cento annuo.

Ai mutui concessi ai sensi della stessa legge n. 857 del 1954, si estendono le disposizioni di cui agli ultimi commi degli articoli 6 e 7 della presente legge.

In applicazione delle norme del presente articolo saranno modificate le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 857

Art. 12.

L'anticipazione di 400 milioni, prevista per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-1957 al 1958-59 sarà versata in annualità anticipate su un conto infruttifero intestato al fondo presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Nello stesso conto sarà tenuta ogni disponibilità liquida del fondo e in esso saranno versati i rimborsi previsti dall'art. 2 della presente legge.

Art. 13.

Gli atti e i contratti relativi alle operazioni di credito di cui all'art 1 sono esenti da imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali ed altri effetti di commercio.

Detti atti, ove siano soggetti, scontano le imposte fisse di registro e ipotecarie con riduzione alla metà dei diritti previsti dalle tariffe notarili.

Art. 14.

All'onere di milioni 400 derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1956-1957, si provvederà a carico del fondo inscritto al capitolo n. 742 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — CASSIANI — MORO — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. **1458.**

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1955 agli impianti della ferrovia Garganica, in regime di concessione alla industria privata.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni dell'autunno 1955 agli impianti della ferrovia Garganica (San Severo-Rodi-Peschici) in regime di concessione all'industria privata, può essere accordato un concorso dello Stato nei limiti e nelle forme stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Art. 2.

Per la concessione del concorso previsto dall'art. 1 è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1955-56 della somma di lire 170.000.000 da iscriversi su apposito capitolo del bilancio del predetto Ministero.

All'onere di cui sopra si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1955-56 (1° provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANGELINI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. **1459.**

Autorizzazione della spesa straordinaria, per l'esercizio finanziario 1956-57, della somma di lire 300.000.000, per il completamento del programma di potenziamento delle attività pescherecce.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

E' autorizzata a carico del bilancio del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa straordinaria di lire 300.000.000, per provvedere alla concessione:

1) di contributi nelle spese occorrenti per:

a) la costruzione in cantieri nazionali di nuove navi per la pesca, destinate alla sostituzione di navi esistenti di scarso rendimento per vetustà o per altre cause, che dovranno essere demolite, e per il trasporto del pescato, purchè di stazza lorda inferiore a 10 tonnellate e con apparato motore di potenza inferiore a 45 HP. la costruzione di galleggianti per gli usi della pesca;

b) il miglioramento e le riparazioni delle navi e dei galleggianti per la pesca o per il trasporto del pescato;

c) l'impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca;

d) l'impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi da pesca;

e) l'impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi da pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

f) la costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;

g) l'acquisto e rinnovazione di reti, lampade con relativi impianti di alimentazione e ricarica di accumulatori elettrici, funi, cavi, filati, tele ed altre materie ed attrezzature da pesca;

h) gli impianti a bordo ed a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato e gli impianti a terra per la produzione del ghiaccio;

i) gli impianti di carattere artigiano per la salagione del pesce;

l) la provvista e l'impianto a bordo di apparecchi radiofonici ricetrasmittenti, ultrasonori (ecometri) ed ogni altro impianto ed apparecchio che il progresso tecnico appresta al fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della vita umana in mare;

m) l'istituzione ed il funzionamento di orfanotrofi per figli di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;

n) le campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca;

o) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;

p) ogni altra attività ed iniziativa intesa ai fini di cui alle precedenti lettere.

2) di sussidi alle industrie italiane della pesca esercitate con equipaggi e con navi nazionali, di stazza lorda non inferiore a 1000 tonnellate e che operino in mari lontani dagli stretti, le cui campagne di pesca abbiano una durata minima di sei mesi all'anno, con una percorrenza minima di 30.000 miglia ogni anno per ciascuna nave impiegata.

Art. 2.

L'ammontare del contributo non potrà superare il limite massimo del 50 per cento della spesa.

L'ammontare complessivo dei sussidi non potrà superare il limite massimo di lire 150 milioni.

Art. 3.

La corresponsione dei contributi e dei sussidi è disposta con decreto del Ministro per la marina mercantile, sentito un Comitato tecnico composto dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile, che lo presiede, dal Direttore generale della pesca e del demanio marittimo e da cinque esperti nominati dal Ministro per la marina mercantile.

Esercita le funzioni di segretario del Comitato un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono.

Art. 4.

Per l'ammissione ai benefici della presente legge gli interessati dovranno presentare domanda entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Art. 5.

All'onere di milioni 300 derivante dalla presente legge si provvederà a carico del fondo inscritto al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — CASSIANI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 ottobre 1956, n. 1460.

Modificazioni agli articoli 99 e 260 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87 della Costituzione;

Visto l'art. 151 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali, approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, modificato con i regi decreti 19 ottobre 1916, n. 1460; 2 settembre 1923, n. 1959, 6 novembre 1930, n. 1512; 15 novembre 1938, n. 1796 e con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1968;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 99 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65, e successivamente modificato, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, nel caso di distruzione di prodotti petroliferi custoditi in depositi doganali privati o spediti in transito a mezzo carri ferroviari, è accordato l'abbuono anche dei diritti doganali, purchè ne sia provata la distruzione per causa di forza maggiore ».

Art. 2.

L'art. 260 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico delle leggi doganali è modificato come segue:

« Per ottenere la restituzione dei diritti, spettanti su merci esportate, l'esportatore o il giratario delle bollette di esportazione deve presentare alla dogana che ha emesso i documenti di uscita regolare domanda diretta all'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'esportatore ha la sede principale, allegandovi le bollette di esportazione originali e gli altri documenti che fossero prescritti da disposizioni speciali. Dei documenti presentati può ottenere ricevuta.

La dogana prende nota della domanda sui registri di allibramento e sulle bollette matrici, si accerta che queste concordino con le bollette presentate e che i riscontrini siano muniti delle attestazioni prescritte, verifica che in precedenza non sia stato chiesto il rimborso, appone sulle bollette l'omologazione come quella prescritta dal precedente art. 95, indi trasmette i documenti all'Intendenza.

In caso di smarrimento o distruzione della bolletta originale l'esportatore, entro i termini prescritti, può presentare alla dogana domanda, diretta alla competente Intendenza, per ottenere che la restituzione venga effettuata in base al duplicato della bolletta, specificando i motivi che impediscono la presentazione del documento originale.

Scaduto il termine di prescrizione, la dogana emette, con la osservanza di quanto stabilito con l'art. 372, il duplicato della bolletta, ai fini degli adempimenti di cui al comma precedente, avendo cura di accertare che non sia stato chiesto in precedenza il rimborso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — MORO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 127. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1461.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772; 1° ottobre 1931, n. 1380; 26 ottobre 1933, n. 2401; 13 dicembre 1934, n. 2423; 1° ottobre 1936, n. 2076; 20 aprile 1939, n. 1067; 1° agosto 1941, n. 893; 26 marzo 1942, n. 330; 5 settembre 1942, n. 1178 e 21 gennaio 1943, n. 21; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947 n. 1735 e con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458; 30 ottobre 1949, n. 1002, 30 maggio 1950, n. 615; 11 aprile 1951, n. 471; 27 ottobre 1951, n. 1701; 31 agosto 1951, n. 1824; 25 luglio 1952, n. 1350; 16 ottobre 1952, numero 4013, 27 marzo 1954, n. 734; 24 settembre 1954, n. 1135; 4 febbraio 1955, n. 116, 24 luglio 1955, n. 801; 31 luglio 1956, n. 1027 e 5 settembre 1956, n. 1151;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73,

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso.

Art. 16. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:

14) Esegesi delle fonti del diritto romano;
15) Diritto internazionale privato e processuale.

Art. 27. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

11) Scienza dell'alimentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, foglio n. 135. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1462.**

Revoca di dichiarazione di zona di endemia malarica per alcuni Comuni della provincia di Bari e delimitazione della nuova zona malarica del comune di Barletta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, che ha istituito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ed il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni di detto Alto Commissariato;

Visto i regi decreti: 29 settembre 1902, n. 571, 19 marzo 1903, n. 117, 18 giugno 1903, n. 304 e 18 aprile 1909, n. 262 con i quali sono state dichiarate le zone di endemia malarica dei seguenti comuni della provincia di Bari: Altamura, Andria, Bari, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia (nel decreto riportato: « Canosa »), Corato, Fasano, Gravina di Puglia (nel decreto riportato: « Gravina »), Grumo Appula, Minervino Murge, Mola di Bari, Monopoli, Noicattaro, Polignano a Mare, Putignano, Ruvo di Puglia (nel decreto riportato: « Ruvo »), Sammichele di Bari (nel decreto riportato: « San Michele di Bari »), Santeramo in Colle (nel decreto riportato: « Santeramo »), Spinazzola, Toritto, Trani, Triggiano e Turi;

Visto il regio decreto 19 aprile 1942, n. 752, con il quale sono state revocate le dichiarazioni di zona di endemia malarica relative ai comuni di Bari, Bisceglie, Noicattaro e Triggiano;

Considerato che il comune di Fasano è passato sotto la giurisdizione della provincia di Brindisi;

Visto la proposta avanzata dal Prefetto di Bari, su parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità, per la revoca totale delle dichiarazioni di zone malariche per i comuni di Andria, Corato, Grumo Appula, Monopoli, Polignano a Mare, Putignano, Ruvo di Puglia, Sammichele di Bari, Toritto, Trani e Turi e per la nuova delimitazione della zona malarica del comune di Barletta;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. — Le dichiarazioni di zona di endemia malarica contenute nei regi decreti 29 settembre 1902, n. 571 per i comuni di Andria, Corato, Ruvo di Puglia, Trani, 19 marzo 1903, n. 117 per i comuni di Grumo Appula e Toritto, e 18 giugno 1903, n. 304 per i comuni di Monopoli, Polignano a Mare, Putignano, Sammichele di Bari, Turi, tutti della provincia di Bari, sono revocate.

2. — La dichiarazione di zona di endemia malarica contenuta nel regio decreto 29 settembre 1902, n. 571, per il comune di Barletta è rettificata come segue:

a nord: dal Mare Adriatico;
ad est: dal confine con il comune di Trani;
a sud: dalla strada denominata « Vecchia Misericordia »:
ad ovest: dalle contrade Sterpeto e Fondo Schiavi.

La suddetta zona è meglio identificata con le contrade « Paludi », « Pezza della Rosa », « Sant'Antonio di Collano » e « Collano », indicate con i fogli di mappa numeri 106, 109, 114, 117 e 118.

3. — Sono confermate le dichiarazioni di endemia malarica di cui ai regi decreti 29 settembre 1902, n. 571 per i comuni di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola, 19 marzo 1903, n. 117 per i comuni di Altamura, Gravina di Puglia e Santeramo in Colle, 18 giugno 1903, n. 304 per il comune di Mola di Bari, tutti della provincia di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 128. - CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. **1463**.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1282, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 27 luglio 1947, n. 1242 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026, 30 ottobre 1950, n. 1306, 31 agosto 1951, n. 1774; 11 marzo 1953, n. 417; 26 gennaio 1954, n. 7. 14 settembre 1954, n. 1055; 4 febbraio 1955, n. 119; 20 settembre 1955, n. 940 e 20 settembre 1955, n. 1547;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 16. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti quelli di:

7) Storia delle tradizioni popolari;
8) Storia del Risorgimento;
9) Latino medioevale;
10) Storia della geografia e delle esplorazioni.

Art. 17. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

7) Storia della pedagogia;
8) Psicologia dell'età evolutiva;
9) Storia delle tradizioni popolari;
10) Storia del Risorgimento.

Art. 18. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di:

5) Storia delle tradizioni popolari;
6) Latino medioevale;
7) Storia della grammatica e della lingua italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1956

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1956
Atti del Governo, registro n. 102, *foglio n.* 141. — CARLOMAGNO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1956.

Scioglimento del Consiglio comunale di Viadana (Mantova).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Viadana, costituito, per legge, di trenta membri, è risultato composto, in base ai risultati delle elezioni del 27 maggio 1956, da due gruppi contrapposti di consiglieri, di pari consistenza numerica, le cui profonde divergenze hanno reso impossibile, nonostante gli interventi e la formale diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione neo-eletta.

In una prima adunanza consiliare, all'uopo indetta per il 3 luglio 1956, nessuno dei consiglieri conseguì, sia nelle due votazioni libere che in quella di ballottaggio, la maggioranza dei voti prescritta, dal terzo comma dell'art. 5 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, per la nomina del sindaco, mentre la seduta di seconda convocazione, fissata per il 10 luglio, fu dichiarata deserta per mancanza del « quorum » di intervenuti previsto dall'articolo unico della legge 22 marzo 1952, n. 173.

Essendo, successivamente, riusciti vani tutti i tentativi, da parte dei capi gruppo consiliari, per superare la crisi in atto, a causa dell'irrigidimento nelle rispettive posizioni, il Prefetto di Mantova, allo scopo di porre il Consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, con lettera del 13 agosto, invitò il sindaco dell'amministrazione uscente a convocare il Consiglio stesso per provvedere, entro il termine del 10 settembre, all'elezione del nuovo sindaco e della Giunta con l'esplicita diffida, ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, che, qualora le relative adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione. Detta diffida, a cura del sindaco stesso, fu portata a conoscenza di tutti i consiglieri neo-eletti.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto l'unica adunanza tenuta dal Consiglio, nel cennato termine (esattamente il 7 settembre); fu dichiarata deserta per mancanza del numero legale di presenti, talchè non si potè procedere all'elezione del sindaco e, quindi, per il disposto dell'art. 4 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, a quella della Giunta.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto Consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la paralisi funzionale che lo travaglia costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'Ente, con rapporto in data 12 novembre 1956, ne ha proposto lo scioglimento a norma del citato art. 323, provvedendo, nel contempo, alla sospensione del Consiglio stesso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del Comune, a norma dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta carenza del Consiglio comunale di Viadana di fronte ad un preciso ed essenziale adempimento prescritto dalla legge, si ravvisa la necessità, onde ovviare, in modo risolutivo, ad una situazione antigiuridica che pregiudica gravemente gli interessi del predetto Comune, di far luogo al provvedimento proposto.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1956.

E' stato, pertanto, predisposto l'unito schema di decreto, che mi onoro sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma, col quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Viadana (Mantova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso nella persona del dott. Ugo Brunetti, vice prefetto ispettore.

Roma, addì 16 dicembre 1956

Il Ministro: TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, nonostante la formale diffida del prefetto, il Consiglio comunale di Viadana (Mantova) non ha provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza:

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'11 dicembre 1956;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, nonchè il testo unico 5 aprile 1951, n. 203 e le leggi 22 marzo 1952, n. 173 e 23 marzo 1956, n. 136;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art 1.

Il Consiglio comunale di Viadana (Mantova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ugo Brunetti, vice prefetto ispettore, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1956

GRONCHI

TAMBRONI

(3)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 agosto 1956.

Conferma per l'esercizio finanziario 1956-57 del contingente di salariati temporanei in servizio presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, in data 11 ottobre 1951, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 1956, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 171, con il quale fu stabilito in quindici unità il contingente dei salariati temporanei comuni (3ª categoria) da mantenere in servizio durante l'esercizio 1955-56 per esigenze della Direzione generale del demanio;

Ritenuta la necessità di confermare detto contingente per il corrente esercizio finanziario 1956-57;

Decreta:

Il contingente di salariati temporanei comuni (3ª categoria) in servizio presso il Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio, è stabilito per il corrente esercizio finanziario 1956-57 nel numero di quindici unità.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1956
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 48

(6539)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1956.

Sostituzione di un membro del Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, relativo al riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto successivo, registro n. 22 Ufficio riscontro poste, foglio n. 205, relativo alla costituzione, per il quadriennio 1° agosto 1953-31 luglio 1957, del Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, nel predetto Collegio del dott. Mario Arcieri, ispettore generale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, perchè deceduto;

Decreta:

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto al 31 luglio 1957 il dott. Aurelio Ponsiglione, ispettore generale nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato membro del Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici, in sostituzione del dott. Mario Arcieri, deceduto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 dicembre 1956

Il Ministro: BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1956
Registro n. 53 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 236

(32)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.

Autorizzazione all'esercizio della capitalizzazione ed approvazione di alcune tariffe di capitalizzazione, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere la propria attività alle operazioni di capitalizzazione;

Visto lo statuto sociale;

Vista la relazione tecnica;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

Art. 1.

La Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le operazioni di capitalizzazione.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

1) Tariffa « A » relativa alla capitalizzazione a premio annuo per contratti ordinari;

2) Tariffa « A-1 », relativa alla capitalizzazione a premio annuo, per contratti collettivi;

3) Tariffa « U », relativa alla capitalizzazione a premio unico, per contratti ordinari;

4) Tariffa « U-1 », relativa alla capitalizzazione a premio unico, per contratti complementari alle assicurazioni sulla vita.

Roma, addì 10 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6377)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1956.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, con sede in Benevento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, approvato con decreto in data 14 novembre 1942;

Vista la deliberazione in data 26 settembre 1956 del Consiglio di amministrazione del Monte anzidetto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento, con sede in Benevento, allegato al presente decreto, composto di n. 62 articoli e debitamente vistato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1956

Il Ministro: MEDICI

Statuto del Monte di credito su pegno « Orsini » con sede in Benevento

TITOLO I

Costituzione, sede, scopo e patrimonio del Monte

Art. 1.

Il Monte di credito su pegno « Orsini » di Benevento fu fondato dall'Arcivescovo cardinale Vincenzo Maria Orsini poi Papa Benedetto XIII da cui prende il nome, fin dall'anno 1694.

Ha sede in Benevento ove svolge la sua attività principale ed assume la denominazione di « Monte di credito su pegno Orsini ».

E' regolato dalle leggi e disposizioni vigenti in materia non chè dal presente statuto.

Art. 2.

Il Monte ha lo scopo fondamentale di concedere prestiti, a miti condizioni, con garanzia di pegno su oggetti d'oro, d'argento e pietre preziose, aventi valore commerciale.

Art. 3.

Il patrimonio del Monte al 31 dicembre 1955 ammontava a L. 3.808.089.

Art. 4.

Il Monte potrà cessare la sua attività soltanto nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento o liquidazione del Monte, il patrimonio che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'Ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità o di assistenza a vantaggio delle popolazioni in cui il Monte opera.

Art. 5.

Sono organi del Monte:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il presidente del Consiglio di amministrazione;
c) il Collegio sindacale;
d) il direttore.

TITOLO II
Consiglio di amministrazione

Art. 6.

Il Monte è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto dal presidente, dal vice presidente e da tre consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati in conformità delle vigenti disposizioni di legge.

Gli altri consiglieri sono nominati
uno dall'Amministrazione comunale di Benevento;
uno dall'Amministrazione provinciale di Benevento;
uno dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura di Benevento.

Gli amministratori del Monte durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla fine di ogni quadriennio

I membri scaduti o dimissionari rimangono nel loro ufficio fino a quando entrano in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che vengono a mancare per morte, dimissioni od altre cause restano in carica per il periodo di tempo durante il quale avrebbero dovuto ancora rimanervi i loro predecessori.

I membri scaduti sono rieleggibili.

Art. 7.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei sindaci, direttore, funzionari ed impiegati del Monte.

Coloro che successivamente alla nomina venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra o nei casi di incompatibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà iniziativa per la sostituzione di essi.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1) sulle modifiche statutarie;

2) sulla nomina, trattamento economico e di quiescenza del direttore, nonchè sulla revoca dello stesso;

3) sulla formazione dei regolamenti per l'ordinamento dei servizi interni e per il loro funzionamento;

4) sulla formazione del regolamento organico per il personale del Monte e dei servizi ad esso aggregati;

5) sulla nomina e promozione, sul collocamento a riposo, sulle ricompense più importanti e sulle posizioni più gravi da applicarsi nei confronti del personale, secondo le norme del regolamento interno;

6) sulla istituzione di eventuali Commissioni consultive, determinandone le funzioni e la durata, e sulla nomina dei membri di esse;

7) sui conti consuntivi annuali;

8) sull'apertura e chiusura di dipendenze del Monte ai sensi delle vigenti disposizioni;

9) sull'erogazione dei fondi destinati a scopi di assistenza e pubblica utilità;

10) sulla vendita e sugli acquisti di immobili, nei limiti consentiti dalla legge e sulle locazioni;

11) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive;

12) sulle norme che regolano l'attività pegnoratizia nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti e del presente Statuto;

13) sulle operazioni di cui alle lettere *a*), *d*), *e*) dell'art. 53;

14) sulle cancellazioni parziali o totali, riduzioni, restrizioni d'ipoteca, surrogazioni a favore di terzi e su qualsiasi altra formalità ipotecaria, se il credito del Monte non sia estinto;

15) sulle transazioni;

16) su qualunque argomento che il presidente credesse di sottoporgli a sollievo delle sue responsabilità.

Art. 9.

Il Consiglio si aduna in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria quando il presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno due membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni debbono ottenere il voto favorevole di almeno tre consiglieri.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o in caso di sua assenza dal vice presidente. In caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 10.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, verrà considerato dimissionario e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Al consigliere di Amministrazione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle loro funzioni ed ai componenti può fissarsi un emolumento da stabilire all'inizio di ogni quadriennio dall'organo di vigilanza su relativa proposta del Consiglio stesso.

TITOLO III
Presidente

Art. 11.

Il presidente ha la rappresentanza legale ed amministrativa del Monte, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e le eventuali Commissioni consultive.

Esso vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento di tutti i servizi del Monte.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo, poi, la decisione per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alla surrogazione da farsi a favore dei terzi; alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni quando il credito del Monte sia integralmente estinto.

Il presidente può, inoltre, assumere la direzione delle aste pubbliche indette per la vendita dei pegni non riscattati o rinnovati.

In assenza od in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente ed in caso di impedimento o di assenza anche di questi, l'amministratore più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

TITOLO IV
Collegio sindacale

Art. 12.

Presso il Monte funziona con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge un Collegio di tre sindaci, di cui uno nominato in conformità delle disposizioni in vigore sul credito pegnoratizio che presiede il Collegio e due dall'Amministrazione del comune di Benevento.

Essi debbono assistere a tutte le adunanze del Consiglio.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

I sindaci durano in carica tre anni, fino alla approvazione del bilancio dell'ultimo anno del triennio e possono essere confermati.

In caso di mancanza, per qualsiasi motivo, di alcuno dei sindaci, il presidente del Consiglio di amministrazione deve subito informare l'Ente che lo ha nominato affinchè questo provveda alla sua sostituzione.

Il nuovo sindaco rimane in carica per il tempo che avrebbe dovuto rimanere il suo predecessore.

Ai sindaci compete il diritto al rimborso delle spese effettive sostenute per lo espletamento delle loro funzioni e può essere loro corrisposto un emolumento da fissarsi all'inizio di ogni triennio dall'organo di vigilanza su proposta del Consiglio di amministrazione.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti su apposito libro.

Art. 13.

Non possono far parte contemporaneamente del Collegio sindacale i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso; nè i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, del direttore, funzionari ed impiegati del Monte.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 7.

TITOLO V

Direttore e personale

Art. 14.

Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione che vi provvede mediante pubblico concorso. Il bando deve precisare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, l'età massima e minima dei concorrenti, il trattamento economico e di quiescenza riservato al direttore nonchè il periodo di tempo entro cui il prescelto dovrà assumere l'ufficio. Il bando deve ottenere la preventiva approvazione dell'organo di vigilanza per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

Il direttore assiste, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto.

Esso può intervenire alle adunanze delle Commissioni consultive eventualmente costituite ai sensi del comma 6 dell'art. 8.

Il direttore istruisce gli affari del Monte e provvede ad eseguire le deliberazioni del Consiglio.

Esso firma la corrispondenza ordinaria, le girate e le quietanze delle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle Amministrazioni pubbliche e private, i verbali del Consiglio ed ogni dichiarazione nonchè compie gli atti conservativi che si rendessero necessari informandone, in tale caso, il presidente.

Il direttore è capo di tutti gli uffici e del personale che, a suo giudizio, può spostare da ufficio a ufficio.

Il direttore deve, inoltre, dare pareri e formulare proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

In caso di assenza o impedimento del direttore il Consiglio designa la persona che dovrà sostituirlo.

~~Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore~~ fa prova dell'assenza o dell'impedimento del direttore.

Art. 15.

In apposito regolamento organico verranno stabilite le attribuzioni, le responsabilità, gli stipendi e gli altri emolumenti del personale nonchè la misura delle cauzioni e la loro natura, le graduatorie, le promozioni, le sanzioni disciplinari, il trattamento di quiescenza e, in genere, quanto possa riguardare diritti e doveri del personale medesimo.

Art. 16.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con il Monte, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente del Monte venisse ad assumere obbligazioni passive a seguito di successioni, donazioni o altre cause, il Consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per la estinzione delle obbligazioni medesime, informandone l'organo di vigilanza per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito.

TITOLO VI

Prestiti su pegno di cose mobili

Art. 17.

Sono accettati in pegno solo oggetti d'oro, d'argento e pietre preziose.

Art. 18.

Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti di culto e, in genere, le cose che l'Amministrazione credesse di rifiutare nell'interesse del Monte, specie quando si abbia fondato motivo di ritenere illegittima la provenienza delle cose offerte in pegno.

Art. 19.

Gli oggetti costituiti in pegno debbono essere assicurati, a cura del Monte, contro i rischi dell'incendio e la caduta del fulmine, per un importo uguale al valore di stima ad essi attribuito all'atto della concessione del prestito aumentato di un quarto.

Art. 20.

Le operazioni di prestito su pegno vengono effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, la quale è titolo al portatore anche se contenga l'indicazione di un nome.

Essa deve contenere, oltre a quanto è stabilito nell'art. 10 della legge 10 maggio 1938, n. 745, l'orario di servizio e la sede del Monte ove possono essere compiute le operazioni di pegno.

Nella polizza stessa devono, inoltre, essere riportate le norme contenute nel successivo art. 25 relative allo smarrimento, alla sottrazione od alla distruzione delle polizze di pegno nonchè il testo dell'art. 31 della predetta legge e le altre disposizioni che fossero stabilite dall'organo di vigilanza.

Art. 21.

Il limite minimo dei prestiti è di lire 300, il massimo di lire 50.000.

Per sovvenzioni di importo superiore a lire 25.000 dovrà ottenersi, caso per caso, l'autorizzazione del presidente.

Nel caso di insufficiente disponibilità di fondi avranno la preferenza i prestiti per somme minori.

Art. 22.

I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito responsabile, quando trattasi di pegni di oggetti preziosi, e i due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti diversi.

Il pegnorante ha facoltà di chiedere una sovvenzione per importo inferiore ma non minore della metà di quello che potrebbe ottenere in base alla stima dell'oggetto offerto in pegno.

La stima deve essere fatta in base al valore intrinseco commerciale degli oggetti offerti in pegno.

Art. 23.

La durata dei prestiti è stabilita in mesi dodici.

Possono essere concesse fino a tre rinnovazioni totali o parziali, previo pagamento degli interessi ed accessori, ~~subordinatamente a nuova stima degli oggetti dati in pegno.~~

I prestiti possono essere estinti in qualunque tempo prima della scadenza col conseguente riscatto e ritiro degli oggetti costituiti in pegno.

Art. 24

Il riscatto e la rinnovazione possono essere consentiti sino a quando gli oggetti costituiti in pegno non siano stati aggiudicati all'asta pubblica.

Art. 25.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento della polizza di pegno si applicano le disposizioni legislative in materia.

Quando si verifichi la perdita di una polizza di importo non superiore alle L. 5000 il Consiglio di amministrazione, prescindendo dalla procedura giudiziale di annullamento, può autorizzare l'emissione del duplicato di polizza dopo che siano trascorsi sessanta giorni senza opposizione dalla pubblicazione dell'avviso di fermo effettuata all'albo del Monte. La denuncia della perdita potrà anche darsi con lettera raccomandata.

La stessa procedura può essere adottata in caso di perdita di polizza di importo superiore alle L. 5000 ma non alle L. 10.000. In questo caso, però, l'emissione del duplicato non potrà comunque aver luogo se non dopo trascorsi, senza opposizione, sessanta giorni dalla scadenza del prestito.

Art. 26.

Il Monte non risponde dei danni derivati, agli oggetti dati in pegno, da naturale deperimento o da difetti intrinseci, palesi od occulti, anche se non segnalati in polizza; non risponde, altresì, della perdita totale o parziale degli oggetti stessi quando essa derivi da caso fortuito o da forza maggiore. Nei casi di assicurazione obbligatoria contemplati nell'art. 19 o quando il Monte sia responsabile del danno derivato agli oggetti dati in

pegno, la misura del risarcimento non può eccedere il valore di stima attribuito agli oggetti costituiti in pegno al momento della concessione del prestito, aumentato di un quarto, dedotto l'importo del credito del Monte, per capitale, interessi ed eventuali diritti accessori.

Art. 27.

I pegni non riscattati o rinnovati entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica.

Le aste devono essere rese note mediante affissione di avviso nella sede del Monte e nella sala ove le aste devono svolgersi.

L'avviso deve rimanere esposto almeno cinque giorni consecutivi precedenti l'inizio delle aste e fino al compimento delle aste medesime. Esso deve indicare il luogo, il giorno e le ore dell'asta nonchè l'elenco dei pegni posti in vendita con l'indicazione dei rispettivi numeri di polizza.

Il Consiglio di amministrazione può stabilire altre forme di pubblicità.

Art. 28.

Le aste debbono essere effettuate in locali, in giorni ed ore che facilitino il concorso del pubblico.

Le date delle aste e le modalità per gli incanti debbono essere stabilite nel regolamento interno.

Art. 29.

Gli oggetti sottoposti all'asta sono aggiudicati al miglior offerente. Possono essere ammesse offerte segrete.

Le offerte segrete debbono essere presentate prima dell'inizio delle aste e debbono essere aperte e rese pubbliche a gara orale ultimata prima della aggiudicazione degli oggetti cui le offerte stesse si riferiscono. A parità di cifre l'offerta segreta deve essere preferita all'ultima offerta orale. Fra due o più offerte segrete deve essere preferita quella presentata prima. Nel regolamento interno verranno stabilite altre norme atte a meglio disciplinare tale materia.

Nel caso previsto dall'art. 15 della legge 10 maggio 1938, n. 745, l'aggiudicazione al perito responsabile deve farsi dopo almeno due esperimenti d'asta.

Art. 30.

Alle aste indette dal Monte sono applicabili gli articoli 353 e 354 del Codice penale. Il testo di questi articoli deve essere affisso nei locali in cui si svolgono le aste.

Art. 31.

Il Consiglio di amministrazione può affidare ad un consigliere, al direttore o ad un funzionario del Monte l'incarico di dirigere le aste qualora queste non vengano dirette dal presidente.

Le vendite debbono essere registrate su apposito libro mediante indicazione del numero della polizza, del nome dell'acquirente e del prezzo di aggiudicazione.

Art. 32.

Il Monte non risponde dei difetti sia palesi che occulti degli oggetti deliberati a favore di terzi nè del loro peso, misura e qualità, quando il reclamo non sia fatto al momento della consegna degli oggetti stessi.

Art. 33.

Se il prezzo ricavato dalla vendita eccede il credito del Monte per capitale, interesse ed accessori, la somma residuale rimane a disposizione del portatore della polizza per la durata di un quinquennio, senza decorrenza di interessi. Trascorso questo termine è devoluta al Monte in aumento del patrimonio.

TITOLO VII

Depositi

Art. 34.

Il Monte accetta in deposito fruttifero — a partire da L. 500 — le somme che vengono ad esso affidate.

Art. 35.

Il Monte riceve depositi:

a) a risparmio ordinario od a piccolo risparmio;

b) a piccolo risparmio speciale;

c) vincolati a termine;

d) in conto corrente.

Art. 36.

Il Monte, a norma delle disposizioni vigenti, può emettere i seguenti libretti a risparmio:

a) nominativi;

b) nominativi ma pagabili al portatore;

c) al portatore.

Questi ultimi possono contenere anche la indicazione di un nome o di un motto.

Art. 37.

I rimborsi sui libretti nominativi sono fatti al titolare od agli aventi diritti del libretto.

Art. 38.

Il credito iscritto su un libretto nominativo può essere sottoposto a speciale vincolo o condizioni a richiesta del depositante e, in ogni caso, col consenso del titolare o per ordinanza o sentenza dell'autorità giudiziaria. Il vincolo o condizione deve essere di gradimento del Monte.

Art. 39.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con il Monte e, per tanto, il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore.

Ove però sia stato notificato per iscritto al Monte il decesso del titolare o l'intervenuta menomazione della sua capacità giuridica, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 40.

I rimborsi sui libretti al portatore sono fatti al presentatore del libretto, senza alcuna responsabilità per il Monte.

Art. 41.

Il tasso di interesse che il Monte corrisponde sui depositi delle varie specie è stabilito dal Consiglio di amministrazione con l'osservanza delle norme di carattere generale che disciplinano tale materia e viene pagato al netto dell'imposta di ricchezza mobile.

Sulle somme depositate il Monte corrisponde l'interesse con la valuta dal primo giorno non festivo successivo a quello del versamento.

Le somme prelevate cessano di essere fruttifere dal giorno non festivo antecedente alla data del rimborso od a quello del regolare preavviso da farsi in relazione ai limiti massimi di disponibilità fissati per le singole categorie di depositi.

Gli interessi si capitalizzano al 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dalla loro annotazione sul libretto.

Le frazioni di lire rimangono infruttifere.

Art. 42.

I libretti debbono, normalmente, essere presentati almeno una volta all'anno per la registrazione degli interessi e per il loro controllo con il relativo conto tenuto dal Monte nei suoi registri.

Art. 43.

Nello stesso giorno, di regola, non può aver luogo, per ogni libretto, che una sola operazione o di deposito o di rimborso.

Art. 44.

I rimborsi vengono consentiti previa esibizione dei libretti ed annotazione sugli stessi delle somme prelevate, nei modi indicati dal regolamento.

Tali annotazioni, che vengono riportate anche nei registri del Monte, costituiscono titoli di scarico a favore del Monte stesso.

Art. 45.

In caso di distruzione, sottrazione o perdita di libretti si applicano le disposizioni legislative in vigore.

Tuttavia, in caso di perdite, sottrazione o distruzione di libretti di importo non superiore a L. 5000, fra capitale ed interessi, il Consiglio di amministrazione potrà prescindere dalle formalità ordinarie e stabilire sotto quali condizioni e contro quali garenzie debbasi provvedere al rilascio del duplicato.

Depositi a risparmio ordinario ed a piccolo risparmio

Art. 46.

I rimborsi vengono concessi con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

Depositi a piccolo risparmio speciale

Art. 47.

I libretti a piccolo risparmio speciale possono emettersi solo a favore delle categorie previste delle disposizioni legislative in vigore.

Le operazioni relative vengono eseguite con l'osservanza delle norme in vigore che disciplinano tale categoria di depositi.

L'ammontare complessivo delle somme sui libretti di piccolo risparmio speciale non può superare il decimo dell'ammontare complessivo dei depositi fruttiferi esistenti presso il Monte.

Depositi vincolati a termine

Art. 48.

Il Monte riceve somme in deposito a risparmio vincolati a tempo rilasciando al depositante uno speciale libretto. Su tali depositi viene corrisposto, in relazione alla durata del vincolo, un interesse superiore a quello concesso sui depositi a risparmio libero.

Art. 49.

La capitalizzazione degli interessi viene fatta alla scadenza del vincolo. Peraltro, se il vincolo ha durata superiore ad un anno, gli interessi possono essere capitalizzati al 31 dicembre.

Art. 50.

Qualora, alla scadenza del vincolo, il deposito non venisse ritirato, il vincolo si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo.

Art. 51.

I prelevamenti anticipati sui depositi vincolati, anche ad estinzione, sono condizionati alla osservanza delle norme vigenti in materia.

Depositi in conto corrente

Art. 52.

Il Monte accetta depositi in conto corrente con le modalità stabilite dal regolamento.

Tali operazioni verranno dal Monte tenute separate, nelle scritture, dalle altre categorie di depositi.

Il correntista può disporre delle somme a suo credito anche mediante assegni.

I giorni di preavviso per il rimborso di somme in rapporto al loro ammontare vengono applicati con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

TITOLO VIII

Operazioni varie

Art. 53.

Le somme esuberanti in relazione all'attività che il Monte deve svolgere, possono essere impiegate nei modi seguenti:

a) in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato od a questi per legge equiparati e di cartelle fondiarie;

b) in anticipazioni su titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) in mutui ipotecari;

e) in prestiti ad impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni garantiti dalla cessione dello stipendio o salario in conformità delle vigenti leggi;

f) in acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

g) in depositi in conto corrente presso la Cassa di risparmio postale, l'Istituto di emissione, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Banche d'interesse nazionale, le Casse di risparmio ordinarie e Monti di credito su pegno di prima categoria.

Art. 54.

Le anticipazioni sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, non possono eccedere l'ottanta per cento dell'ultimo prezzo di compenso dei titoli stessi e debbono essere effettuate con la clausola che obblighi il debitore a ridurre il prestito od a fornire un supplemento di garanzia nel caso che il valore dei titoli, nel corso della operazione, subisca un ribasso che riduca il margine di garanzia di cui sopra.

Le anticipazioni non possono avere una scadenza superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Qualora il debitore non provveda, entro cinque giorni dalla scadenza, al pagamento delle somme dovute al Monte, questo, senza bisogno di costituzione in mora e senza formalità giudiziarie, può far vendere, a mezzo di un pubblico ufficiale autorizzato a tale specie di atti i titoli ricevuti in garanzia, tenendo in deposito infruttifero l'eventuale eccedenza dedotto il suo credito per capitale, interessi e spese, a disposizione dell'avente diritto.

La medesima procedura si applica nei confronti del debitore che, entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuto ribasso del valore dei titoli effettuata dal Monte a mezzo di lettera raccomandata, non provveda a ristabilire il rapporto, di cui al primo comma, tra il valore dei titoli offerti in garanzia e la somma dovuta al Monte.

Art. 55.

I mutui ipotecari debbono essere garantiti da ipoteca di primo grado sopra immobili, sia rustici che urbani, situati nella zona di cui opera il Monte, che abbiano un valore almeno doppio della somma da concedere a prestito e siano capaci di produrre un reddito — riconosciuto dal Monte stesso — certo e durevole per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie debbono essere redatte da periti di fiducia del Monte.

I fabbricati sottoposti ad ipoteche debbono essere assicurati contro i danni dell'incendio e della caduta del fulmine, presso Compagnie di assicurazione di gradimento del Monte, e, nella relativa polizza, deve inserirsi la clausola di beneficio a favore del Monte stesso in caso di sinistro.

I mutui debbono essere rimborsati mediante pagamento di rate fisse di ammortamento in un periodo massimo di dieci anni.

La somma da impiegarsi nei mutui ipotecari non deve eccedere il 10 % dei capitali amministrati dal Monte (Patrimonio e depositi).

Art. 56.

I prestiti ad impiegati e salariati dalle pubbliche amministrazioni debbono essere concessi su domanda diretta degli interessati, con esclusione di qualunque intermediario.

Le norme per la concessione delle operazioni contemplate nel presente articolo saranno stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, dal regolamento interno.

Art. 57.

Gli interessi da percepire sulle sovvenzioni, prestiti e mutui di cui agli articoli 54, 55 e 56 saranno stabiliti ed applicati secondo le norme fissate dal regolamento interno.

Art. 58.

Il Monte potrà ricevere, a titolo di custodia semplice, depositi di titoli di credito ed oggetti preziosi, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno.

Il Monte risponde degli oggetti depositati salvo i casi di forza maggiore e non oltre il valore dichiarato ed accertato dal Monte stesso all'atto della costituzione del deposito.

Art. 59.

Il Monte può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di Ricevitoria, Tesoreria provinciale e comunale nonchè i servizi di cassa di Istituti, Enti od Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, come pure i servizi di corrispondenza di Monti di credito su pegno, di Casse di risparmio e altri Istituti di credito, e servizi di incasso effetti per conto di terzi.

Il Monte può contrarre anticipazioni passive nonchè mutui con le formalità di cui agli articoli 19 e seguenti della legge 10 maggio 1938, n. 735.

TITOLO IX
Bilancio ed utili

Art. 60.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore presenterà al Consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione, entro il mese successivo, approva il bilancio e assegna i nove decimi degli utili netti di esercizio ad aumento del patrimonio del Monte e un decimo dell'utile stesso a favore di opere di assistenza e di pubblica utilità.

TITOLO X
Disposizioni generali e transitorie

Art. 61.

Ad ogni effetto di legge si intende che i debitori del Monte hanno eletto domicilio presso la sede del Monte di Benevento.

Art. 62.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto il Consiglio di amministrazione del Monte dovrà sottoporre alla approvazione dell'organo di vigilanza il regolamento interno per l'ordinamento dei servizi e per il loro funzionamento, a norma dell'art. 29 della legge 10 maggio 1938, n. 745.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: MEDICI

(6451)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1956.

Sostituzione di un membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini », con sede in Ancona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, col quale è stato istituito in Ancona l'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra-mercato nazionale della pesca » ed il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1951, n. 1366, che ne ha approvato il vigente statuto;

Visto il proprio decreto 13 giugno 1956, concernente la nomina, per tre esercizi finanziari, dei membri del Consiglio generale dell'Ente predetto;

Vista la lettera 28 novembre 1956, n. 22322/2, con la quale il Ministero della difesa-Marina, designa il capitano di vascello Fabio Tani, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio generale, in sostituzione del capitano di vascello Emilio Olivieri;

Decreta:

Articolo unico.

Il capitano di vascello Fabio Tani è nominato membro del Consiglio generale dell'Ente autonomo « Fiera di Ancona Mostra-mercato internazionale della pesca e attività affini », in rappresentanza del Ministero della difesa-Marina, in sostituzione del capitano di vascello Emilio Olivieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1956

Il Ministro: CORTESE

(26)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Norvegia, concluso ad Oslo il 14 giugno 1955

Il 28 dicembre 1956 ha avuto luogo in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Norvegia, concluso ad Oslo il 14 giugno 1955 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1956, n. 1153.

Conformemente all'art. 4, l'Accordo suddetto è entrato in vigore il 28 dicembre 1956.

(28)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del comune di Fombio (Milano), quale centro con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto n. 15100.1.B, in data 12 dicembre 1956, del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, il comune di Fombio (Milano), è stato riconosciuto centro che presenta penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(33)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « diritto industriale » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di « diritto industriale », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno inoltrare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(54)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1957

1 Dollaro USA	624,96
1 Dollaro canadese	650 —
· Franco svizzero lib.	145,80
1 Corona danese	90,722
1 Corona norvegese	88,11
1 Corona svedese	121,425
1 Fiorino olandese	165,075
1 Franco belga	12,504
100 Franchi francesi	178,52
1 Franco svizzero acc.	143,442
1 Lira sterlina	1758,312
1 Marco germanico	149,865
Scell. Aust.	24,155

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	435550	245 —	Di Roberto *Antonio* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Fariello Anna.	Di Roberto *Antimo* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Fariello Anna.
Id.	213087	175 —	Quaglia Pietro fu *Andrea*, dom. a Carrù (Cuneo).	Quaglia Pietro fu *Giovanni Andrea*, dom. a Carrù (Cuneo).
Id.	280279	700 —	Come sopra,	Come sopra
Id.	443011	945 —	Ghiringhelli Maria fu Fedele, moglie di Fiora *Paolo*, dom. a Torino, vincolata per dote.	Ghiringhelli Maria fu Fedele, moglie di Fiora *Battista Benvenuto Paolo*, dom. a Torino, vincolata per dote.
Rendita 5 % (1935)	217188	520 —	Donatelli *Rosangela* di Antonio, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Biella (Vercelli).	Donatelli *Caterina Rosangiola* di Antonio, ecc., come contro.
Id.	246110	75 —	Come sopra	Come sopra
P. Red 5 % (1936)	1665	325 —	Come sopra	Come sopra
Rend. 5 % (1935)	52805	775 —	Molina *Margherita* fu Clemente, moglie di Barbieri Vittorio, dom. a Como.	Molina *Maria Margherita* fu Clemente, ecc., come contro.
Id.	52806	1.550 —	Barbieri Eugenio di Vittorio, dom. a Como, con usufrutto a Molina *Margherita* fu Clemente.	Come contro, con usufrutto a Molina *Maria Margherita* fu Clemente.
Id.	52807	1.430 —	Come sopra	Come sopra
P. Red. 3,50 % (1934)	303684	12.243 —	Ospedale Basso Ragusa Mario in Militello (Catania), con usufrutto a Denaro *Assunta* fu Antonino vedova di *Mario Basso Ragusa*, dom. a Militello.	Ospedale Basso Ragusa Mario in Militello (Catania), con usufrutto a Denaro *Maria Assunta* fu Antonino vedova *Basso La Bianca Mario*, dom. a Militello.
Id.	313944	63 —	Come sopra	Come sopra
Red. 5 % (1935)	236535	7.685 —	Ospedale Basso Ragusa Mario di Militello Val di Catania (Catania) con usufrutto a Denaro *Assunta* fu Antonino vedova *Basso Ragusa*, dom in Militello	Come contro, con usufrutto a Denaro *Maria Assunta* fu Antonino vedova di *Basso La Bianca* Mario, dom. in Militello.
Cons. 3,50 % (1906)	859872	514,50	Magliano Maria, Carmela e *Francesca* fu Carlo, minori, sotto la patria potestà della madre Ricci Bianca fu Francesco vedova Magliano, dom. in Imperia Porto Maurizio, con usufrutto a quest'ultima.	Magliano Maria, Carmela e *Franca* fu Carlo, ecc., come contro.
Id.	859871	504 —	Magliano *Francesca* fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Ricci Bianca fu Francesco vedova Magliano.	Magliano *Franca* fu Carlo, minore, ecc., come contro.
P. Red. 3,50 % (1934)	243209	1.260 —	*Vernone* Giovanna fu Gaetano, moglie di *Cafro* Giovanni, dom. a New York.	*Vernoia* Giovanna fu Gaetano moglie, di *Cafaro* Giovanni, dom. a New York.
Id.	274958	980 —	Come sopra	Come sopra
Id.	243219	1.277,50	*Cafro* Giovanni fu Marco, dom. a New York.	*Cafaro* Giovanni fu Marco, dom. a New York.
Id.	274957	980 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 30 novembre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(6118)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Belluno al 30 novembre 1955.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Visto il decreto prefettizio n. 5217/3 S. del 26 marzo 1956, col quale è stato indetto un pubblico concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Belluno al 30 novembre 1955;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Belluno al 30 novembre 1955 è costituita come appresso:

Presidente:

Luchini dott. Giacomo, ff. vice prefetto vicario.

Componenti:

Magrì dott. Carmelo, medico provinciale;

Bertino prof. Stefano, primario del reparto ostetricoginecologico dell'Ospedale civile di Belluno;

Bortolini dott. Sergio, specialista in ostetricia e ginecologia;

Collodel Carmela, ostetrica condotta.

Segretario:

Casuccio dott. Arnaldo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Belluno.

Belluno, addì 13 dicembre 1956

Il prefetto: DE SENA

(6336)

PREFETTURA DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto n. 1434 Div. San. del 25 maggio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 19 giugno 1956, con cui venivano nominati gli ufficiali sanitari vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio n. 64240 del 30 dicembre 1954;

Rilevato che il dott. Genovese Orazio, vincitore del posto di Ruvo di Puglia, con dichiarazione in data 14 dicembre 1956 ha rinunziato al posto e che il dott. Donaduce Francesco, terzo graduato, con dichiarazione in data 17 dicembre 1956 ha rinunziato alla nomina ad ufficiale sanitario del comune di Ruvo di Puglia;

Visto l'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 25 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

A modifica del succitato decreto prefettizio n. 1434 Div. San. del 25 maggio 1956;

Decreta:

Il dott. Cotugno Domenico fu Vito Paolo quarto graduato nel concorso a posti di ufficiali sanitari, bandito con decreto prefettizio n. 64240 del 30 dicembre 1954, è nominato ufficiale sanitario del comune di Ruvo di Puglia.

La nomina è fatta in via di esperimento, per un anno, ai sensi dell'art. 37 del testo unico delle leggi sanitarie, terzo comma.

Il dott. Cotugno, pena la decadenza, deve assumere servizio entro il 16 gennaio 1957 e prestare la promessa di diligenza, segretezza e fedeltà di cui all'art. 38 del citato testo unico delle leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Bari e del comune di Ruvo di Puglia.

Bari, addì 21 dicembre 1956

Il prefetto: CAPPELLINI

(6521)

PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 30 agosto 1956, con il quale l'ostetrica Berillo Antonietta è stata dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Villamar;

Considerato che la sunnominata ostetrica, avendo accettato la condotta di Sestu è da considerarsi rinunciataria;

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle singole concorrenti;

Visto l'art. 26 del decreto legislativo 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio sopracitato l'ostetrica Cocco Marina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Villamar.

Il sindaco del comune di Villamar è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 14 dicembre 1956

Il prefetto: CAPPUCCIO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto pari numero del 30 agosto 1956, con il quale l'ostetrica Carretta Tessari Edvige è stata dichiarata vincitrice della condotta ostetrica Tuili-Turri;

Considerato che la sunnominata ostetrica ha espressamente dichiarato di rinunziare alla predetta condotta;

Vista la graduatoria di merito del concorso e l'ordine di preferenza delle sedi richieste dalle singole concorrenti;

Visto l'art. 26 del decreto legislativo 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio sopracitato l'ostetrica Coppedè Elda è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica consorziale Tuili-Turri.

Il presidente del Consorzio ostetrico Tuili-Turri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Cagliari, addì 14 dicembre 1956

Il prefetto: CAPPUCCIO

(6464)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.